
Nota Informativa **Polizza connessa a Mutui** **o altri Contratti di Finanziamento**

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Avipop Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia - Via Scarsellini 14 - 20161 Milano - Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet www.avivaitalia.it - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it; per informazioni relative a sinistri sinistri_bancassurance@avivaitalia.it -

Avipop Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00151 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Avipop Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 67.168.259,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 53.500.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 13.668.259,00.

L'indice di solvibilità della Società di assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 132,55%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di assicurazione in forma Collettiva e facoltativa denominato Convenzione Pannelli Fotovoltaici stipulato tra il Contraente e Avipop Assicurazioni S.p.A.

La garanzie, di seguito indicate, sono operanti per tutta la durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sulla Richiesta di Adesione.

AVVERTENZA: le garanzie decorreranno, nei confronti di ogni Assicurato, dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione della Richiesta di Adesione avvenuta presso una Filiale o Agenzia del Contraente; tale data corrisponderà anche alla data di pagamento del premio. Il contratto avrà durata di anni uno (365 giorni) e verrà stipulato con tacito rinnovo: in mancanza di disdetta spedita dall'Assicurato o dalla Società mediante lettera raccomandata, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni della Convenzione.

Per polizza Collettiva s'intende una polizza con un unico Contraente e tante coperture assicurative (contratti di assicurazione) quanti sono i clienti della Contraente che abbiano deciso di aderire volontariamente alla Convenzione sottoscrivendo la Richiesta di Adesione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto di assicurazione, formulato in forma ALL-RISKS, prevede la copertura di qualsiasi evento improvviso ed accidentale **che non sia escluso da quanto riportato nell'Art. 26 e nell'Art. 27**, ai quali si rinvia per maggiori dettagli.

Sono prestate anche le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE:

- guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico - per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 31, 32 e 33 - ;
- atti di Terzi - per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 34 - ;
- danni indiretti - per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 - ;

E' inoltre opzionabile dall'Assicurato la GARANZIA AGGIUNTIVA "Ricorso Terzi"; per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 42.

La garanzia è prestata nella forma a "**Valore a nuovo**", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento economico.

AVVERTENZA: il Normativo prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 19, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41 e 42.

AVVERTENZA: il Normativo prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 27, 29, 31, 32, 34, 37, 40 e 42.

Per franchigia si intende quella parte dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato stesso. Per scoperto si intende quella parte del danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale e che può prevedere anche un importo fisso, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale, nella polizza Pannelli Fotovoltaici, alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.

Garanzia	Franchigia	Calcolo indennizzo	
Sezione III Ricorso Terzi (art. 42)	€ 1.500,00	▪ Danno	€ 5.000,00
		▪ Franchigia	€ 1.500,00
		▪ Indennizzo	€ 3.500,00

Garanzia	Scoperto	Calcolo indennizzo	
Guasto alle macchine (art. 31)	Scoperto 5% con il minimo di € 200,00	▪ Danno	€ 15.000,00
		▪ Scoperto	€ 750,00
		▪ Scoperto minimo (€ 200,00) non applicabile	€ 0,00
		▪ Indennizzo	€ 14.250,00

Garanzia	Scoperto	Calcolo indennizzo	
Fenomeno elettrico (art. 31)	Scoperto 5% con il minimo di € 200,00	▪ Danno	€ 3.000,00
		▪ Scoperto	€ 150,00
		▪ Scoperto minimo	€ 200,00
		▪ Indennizzo	€ 2.800,00

Garanzia	Limite di indennizzo	Calcolo indennizzo	
Garanzia aggiuntiva "Atti di Terzi" (art. 34)	Limite di indennizzo 60% della somma assicurata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Somma assicurata ▪ Danno ▪ Limite: 60% ▪ Indennizzo 	<ul style="list-style-type: none"> € 100.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

4. **Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

AVVERTENZA: dichiarazioni false o reticenti dell'Assicurato inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile; per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.

5. **Aggravamento e diminuzione del rischio**

AVVERTENZA: gli aggravamenti di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 6 e 7.

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

L'impianto fotovoltaico deve soddisfare almeno uno dei requisiti contemplati dall'Art. 34 (es.: bulloni saldati). L'assenza di tali requisiti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

6. **Premi**

AVVERTENZA: il pagamento del premio avviene con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti. L'addebito del premio annuo ricorrente avviene mediante trattenuta sul conto corrente dell'Assicurato, aperto presso una Filiale o Agenzia del Contraente. A tal fine, l'Assicurato conferisce al Contraente della polizza Collettiva apposito mandato di addebito.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 3 ed al testo del vincolo riportato a pag. 3 della richiesta di adesione.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alla percentuale media del 3,00% corrispondente alla percentuale applicata ai singoli rami di bilancio nei quali confluisce il premio di polizza.

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15% sul premio imponibile - al netto delle imposte -.

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte - la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 15% corrispondenti ad un importo pari a € 75,00.

AVVERTENZA: il contratto Pannelli Fotovoltaici prevede unicamente la durata annuale. In caso di estinzione o surroga del mutuo o del finanziamento non si darà luogo al rimborso della parte di premio residua, le coperture saranno prestate invariate fino alla

scadenza annua contrattuale fissata ed indicata sulla Richiesta di Adesione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 - delle Condizioni della Convenzione .

7. Rivalse

AVVERTENZA: la Società ha facoltà di rivalersi - in base all'art. 1916 del Codice Civile - per le garanzie Incendio e Furto nei confronti dei Terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.

Per sinistro si intende il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Per indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazione in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: l'Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima rimborserà all'Assicurato il rateo di premio non goduto.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 4.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge italiana.

11. Regime fiscale

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 21,25%

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva mediante compilazione del Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza.

Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare il **Numero Verde 800115325** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 14, 21, 22, 38 e 39.

13. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Avipop Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Scarsellini 14 - 20161 Milano - Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di

riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'ISVAP, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliative ove esistenti.

14. Arbitrato

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

- il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previa esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia;

oppure in alternativa ed anche prima del disaccordo su richiesta di una di esse

- le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.


Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 16 e 17.

Avipop Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante legale
STEFANO LONGO**



Data ultimo aggiornamento
Ottobre 2012

GLOSSARIO

Ai termini che seguono, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Comunicazione/i: per comunicazione/i, si intende/ono quella/e effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa. Quelle inoltrate dall'Assicurato al Contraente devono essere da quest'ultimo inoltrate alla Società

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Convenzione

Franchigia: è la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo

Gestore: soggetto attuatore di Servizi Elettrici di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Maggio 2004, in breve G.S.E. S.p.a.

Guasti macchine e/o Fenomeno elettrico: si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione

Impianto: l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione che può avere le seguenti caratteristiche:

- 1 impianto fotovoltaico non integrato** è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- 2 impianto fotovoltaico parzialmente integrato** è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- 3 impianto fotovoltaico con integrazione architettonica** è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza:	il contratto che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Richiesta di adesione:	è il modulo sottoscritto dall'Assicurato per richiedere di aderire alla convenzione e riportante gli estremi della copertura ed il relativo premio annuo
Sabotaggio:	qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi, politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività
Scoperto:	è la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane, per ciascun sinistro, a carico dell'Assicurato
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società:	l'impresa assicuratrice
Terrorismo:	qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa

Avipop Assicurazioni S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

**Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva**

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002

Il prodotto viene distribuito dal Banco Popolare Società Cooperativa e dal Credito Bergamasco S.p.A.